



Camera di Commercio
Cosenza



BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER
FINALIZZATI A SOSTENERE
LA PROMOZIONE DELLE IMPRESE

NARRAZIONE DIGITALE E TURISMO

BANDO
per la concessione di voucher finalizzati a sostenere
la promozione delle imprese



Camera di Commercio
Cosenza



BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER
FINALIZZATI A SOSTENERE
LA PROMOZIONE DELLE IMPRESE

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e Finalità.....	3
Articolo 2 – Caratteristiche del contributo	3
Articolo 3 – Soggetti beneficiari	3
Articolo 4 – Soggetti esclusi.....	5
Articolo 5 – Spese ammissibili	5
Articolo 6 – Spese non ammissibili	7
Articolo 7 - Regime " <i>de minimis</i> "	7
Articolo 8 – Rating di legalità.....	8
Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande.....	8
Articolo 10 – Istruttoria delle domande	9
Articolo 11 – Responsabile e tempi del procedimento	10
Articolo 12 –Concessione e diniego del contributo, rendicontazione e liquidazione	11
Articolo 13 – Annullamento e revoca del presente bando	11
Articolo 14 – Controlli	11
Articolo 15 - Normativa applicabile	12
Articolo 16 – Informativa trattamento dati personali.....	12



Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. La Camera di commercio di Cosenza, nell'ambito delle sue iniziative promozionali programmate per l'esercizio 2018, ha previsto la concessione di contributi alle imprese riguardanti l'acquisto di strumentazioni digitali e servizi di consulenza utili alla valorizzazione dei prodotti, alla promozione dell'identità territoriale ed alla tutela del consumatore. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo in oggetto.

Articolo 2 – Caratteristiche del contributo

1. La Camera riconosce un contributo alle imprese, in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli, che abbiano sostenuto, documentato e tracciato le spese la cui tipologia rientri tra quelle indicate all'art. 5 del presente Bando.
2. Il contributo viene concesso applicando il regime "*de minimis*" ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 7 del Bando.
3. Il contributo della Camera è pari al 50% delle spese sostenute ed è calcolato sulla base degli importi dei documenti di spesa al netto dell'IVA.
4. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di € 5.000.
5. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando è pari a complessivi € 200.000

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse al contributo camerale, di cui al presente bando, le imprese operanti in tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa¹ data dalla normativa europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro. I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. . L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si



- 1.1. abbiano la sede legale e/o operativa² iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
- 1.2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del Registro imprese);
- 1.3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio, perché risulta debitrice di importi relativi a cd. minimi a ruolo), dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio - a mezzo posta elettronica - all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi PEC, si consiglia l'abilitazione alla ricezione da casella di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio;
- 1.4. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC);
- 1.5. non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza, ovvero qualsiasi debito - diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza;
- 1.6. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 1.7. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione *De Minimis* CE 1407/2013 (*De Minimis* generale), CE 1408/2013 (*De Minimis* Agricoltura), CE 717/2014 (*De*

tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

² *Per sede operativa si intende una unità locale nella quale si svolge il processo produttivo o si realizzano gli investimenti previsti per il quale è richiesto il contributo sul presente bando con esclusione di unità locali adibite in via esclusiva a deposito o magazzino*



Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (*De Minimis* per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale);

- 1.8. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento.
2. I requisiti previsti ai precedenti punti (da 1.1 a 1.8) dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all'assegnazione del contributo.
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

Articolo 4 – Soggetti esclusi

1. Sono escluse:

- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando;
- le imprese che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria documentazione in seguito ad istanza degli uffici competenti all'istruttoria entro i termini fissati dal presente bando;
- le imprese che beneficiano, per le stesse spese ammissibili, di qualunque altra agevolazione pubblica.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di mera gestione di immobili di proprietà.

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvii di procedimento di esclusione, comunicati dalla Camera per attività non ammesse, non comportano la riammissione al contributo.

Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese, documentate al netto di IVA e di altre imposte e tasse, per l'acquisto di:

- 1.1 strumenti finalizzati al rafforzamento della garanzia e della sicurezza in merito alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto e quindi alla sua riconoscibilità attraverso elementi di sicurezza fisica, digitale e informativi quali:



- a) certificazioni e/o sistemi per la gestione della tracciabilità, anche in digitale, in grado di fornire informazioni sull'intero ciclo di vita dei prodotti contrassegnati (piattaforme web, database, blockchain, etc.);
- b) sistemi di sicurezza fisici che attraverso la combinazione di diversi elementi di sicurezza ad alta tecnologia (come, ad esempio, il microchip, la carta filigranata e gli inchiostri di sicurezza) consentano di garantire la provenienza dei prodotti;
- c) servizi informativi evoluti (ad esempio APP) per i consumatori volti a garantire la verifica dell'autenticità del contrassegno e per fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto (caratteristiche organolettiche, anno di produzione, etc.);

1.2 servizi di consulenza specialistica di Temporary Manager, fino ad un massimo di n. 10 giornate/uomo per richiedente, finalizzata al miglioramento delle performance e delle capacità gestionali dell'impresa attraverso l'introduzione di strumentazioni digitali, tra i quali:

- a) certificazioni e/o sistemi di gestione che integrino tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.) all'interno di un'unica dorsale informatica interna;
- b) sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- c) formazione qualificata in ambito ICT del personale aziendale;

1.3 servizi di consulenza specializzata di Destination Manager, fino ad un massimo di n. 10 giornate/uomo per richiedente, per progettare e/o realizzare attività, prodotti e servizi turistici in grado di aumentare l'attrattività del territorio e dei prodotti in esso realizzati anche ai fini di uno sviluppo dell'incoming turistico, tra i quali:

- a) attività di analisi del contesto aziendale, del territorio di riferimento, dei prodotti/servizi finalizzati alla definizione di un nuovo modello organizzativo interno;
- b) attività di individuazione e studio di target turistici specifici per la creazione dei prodotti turistici, linee di prodotto, eventi e offerte destinate preferibilmente al target turistico;
- c) sviluppo di una nuova identità di marchio/riconoscibilità aziendale e territoriale, accompagnata da una specifica strategia di commercializzazione, per individuare nuove destinazioni per i propri prodotti/servizi;
- d) definizione e sviluppo di una social media strategy per promuovere i propri prodotti/servizi su marketplace nazionali e internazionali.



2. Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale in sede di rendicontazione devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.
3. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.
4. Le modalità di pagamenti ammesse sono:
 - a. bonifico,
 - b. ricevuta bancaria,
 - c. assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario intestata alla impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile),
 - d. carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile),
 - e. RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile).
5. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestati al conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.
6. Non sono ammesse compensazioni di pagamento.

Articolo 6 – Spese non ammissibili

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
 - a) spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
 - b) spese di personale;
 - c) imposte e tasse.
2. Sono escluse, inoltre, le spese fatturate dai seguenti soggetti:
 - a) soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
 - b) imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti;
 - c) parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado.

Articolo 7 - Regime "*de minimis*"

1. Il presente contributo è concesso in regime "*de minimis*" ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013, CE 1408/2013, CE 717/2013, CE 360/2012.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€



100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).

3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).

4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 717/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non può superare i € 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).

5. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 360/2012 il massimale è di 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

6. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto "*de minimis*" indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopracitati regolamenti.

Articolo 8 – Rating di legalità

1. Oltre al contributo di cui all'art. 2, del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, una premialità di euro 250,00 se l'impresa è in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stilletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.

3. Per il riconoscimento di tali premialità aggiuntiva fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, e deve essere redatta adottando il "Modello 1 Domanda Contributo" del presente bando.

2. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle ore 09,00 del 09 aprile 2018 al 31.07.2018 esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 30.09.2018. La liquidazione

del contributo avverrà entro 60 giorni dalla verifica da parte della CCIAA della regolare rendicontazione delle attività realizzate e delle relative spese.

3. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione.
4. È necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.
5. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
6. Per l'invio telematico è necessario:
 - a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www регистрация предпринимателя.it;
 - b. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
 - c. collegarsi al sito www регистрация предпринимателя.it;
 - d. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: *Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione*;
 - e. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
 - f. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);
 - g. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.it alla voce "Avvisi e Bandi";
7. La trasmissione della domanda può avvenire anche mediante professionista abilitato, atteso che i documenti devono essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente, come sopra detto, esclusivamente dal titolare/Legale rappresentante dell'impresa che richiede il contributo.
8. È possibile presentare una sola richiesta per impresa.
9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio.
10. Le richieste incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
11. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

Articolo 10 – Istruttoria delle domande

1. Le domande di contributo saranno istruite dall'Ufficio 2 che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo.

3. Nel corso dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 11 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
5. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

Articolo 11 – Responsabile e tempi del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è Dott.ssa Graziella (Tel. 0984/815265 - email graziella.russo@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione del voucher si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di chiusura del bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it.
6. Anche l'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it. In tale caso i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata.
7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

Articolo 12 –Concessione e diniego del contributo, rendicontazione e liquidazione

1. Il contributo viene concesso con l'adozione da parte del Segretario generale dell'Ente del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del contributo camerale assegnato. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza.
3. Con il provvedimento di approvazione della graduatoria, il Segretario Generale della Camera di Commercio dispone l'avvio della fase di rendicontazione.
5. L'erogazione del contributo avverrà di norma entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

Articolo 13 – Annullamento e revoca del presente bando

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

Articolo 14 – Controlli

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato gli investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
4. Il contributo camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata.
5. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario



Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

Articolo 15 - Normativa applicabile

1. Il contributo viene concesso applicando:

- il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza.
- le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.

2. Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui la presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

Articolo 16 – Informativa trattamento dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. Il soggetto titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cosenza.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Cosenza.